

NOTIZIARIO N. 14 - 8 APRILE 2022

EVENTI

<p>TERMINE ISCRIZIONI 12 APRILE</p>	<p>LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE NEL SETTORE MECCANICO.</p> 	<p>pag. 3</p>
<p>➤ DAL 23 APRILE</p> <p>➤ DAL 16 MAGGIO</p>	<p>ATTIVAZIONE DI STAGE GRATUITI.</p>  <p>➤ STAGE CORSO GREEN: Tecnico Superiore per l'Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia.</p> <p>➤ STAGE CORSO RED: Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili.</p>	<p>pag. 5</p>

AMBIENTE E SICUREZZA

	<p>MUD 2022 riferito ai rifiuti gestiti nel 2021: scadenza fissata al 21 maggio 2022.</p>	<p>pag. 6</p>
	<p>COVID-19 e sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 giugno 2022.</p>	<p>pag. 7</p>
	<p>COVID-19: protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.</p>	<p>pag. 8</p>
	<p>COVID-19: "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (ordinanza del Ministero della Salute 01 aprile 2022).</p>	<p>pag. 9</p>

FISCALE

	<p>Le novità del Decreto Sostegni Ter dopo la conversione in legge.</p>	<p>pag. 34</p>
--	--	----------------

SINDACALE E PREVIDENZIALE

	<p>Aziende con oltre 50 dipendenti: differito (dal 30 aprile) al 30 settembre 2022 il termine per trasmettere il rapporto biennale (2020-2021) sulla situazione del personale maschile e femminile.</p>	<p>pag. 41</p>
	<p>Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e aggiornamento ISTAT: l'INPS illustra le principali modifiche.</p>	<p>pag. 43</p>
	<p>Ammortizzatori sociali COVID-19 e invio differito (rispetto ai termini scaduti tra gennaio e settembre 2021) dei dati al 31/12/2021: l'INPS rettifica le modalità per le autorizzazioni a conguaglio.</p>	<p>pag. 49</p>
	<p>Strumenti di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani: intervento del Ministro alla XI Commissione del Senato della Repubblica.</p>	<p>pag. 51</p>



sviluppo pmi

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione nel settore meccanico

Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 9 Ed. 1

approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna

OBIETTIVI

La gestione degli scarti di produzione rappresenta un ambito molto importante per l'attività delle aziende metalmeccaniche, in quanto comporta il rispetto di adempimenti previsti dalla normativa sui rifiuti. Inoltre, può rappresentare un'opportunità per migliorare la prestazione ambientale aziendale, in un momento in cui alle aziende stesse viene richiesto sempre più spesso di dimostrare il proprio impegno nei confronti della sostenibilità.

Il corso si pone quindi l'obiettivo di fornire una panoramica aggiornata sui principali adempimenti in materia di rifiuti che possano interessare aziende del settore meccanico, e di evidenziare opportunità nell'ambito dell'economia circolare da poter cogliere per migliorare la propria sostenibilità ambientale.

CONTENUTI

- Principi generali dell'economia circolare
- Criteri di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti
- Principali adempimenti in materia di rifiuti prodotti da aziende: deposito temporaneo, registro di carico e scarico, FIR, MUD
- Attività di recupero e smaltimento dei rifiuti e relative autorizzazioni
- Sottoprodotti e criteri di qualifica
- Trasporto dei rifiuti, iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ADR
- I rifiuti nel sistema di gestione ambientale

DOCENTI

Ing. Vittorio Ronco, Dott. Maurizio Vitali, Dott. Emanuele Benincasa – professionisti esperti nell'ambito della consulenza in materia di ambiente e rifiuti

DURATA

16 ore di attività formativa tramite svolta in videoconferenza.

DESTINATARI

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di piccola dimensione aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna del settore meccanico e rispettiva filiera. Il corso è aperto anche a liberi professionisti.

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600896
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

CALENDARIO

12, 17, 19, 24 maggio 2022 dalle 14.00 alle 18.00 tramite videoconferenza. La frequenza è obbligatoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%.

A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia Romagna.

SELEZIONE

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili si terrà conto oltre che all'ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei richiedenti e dell'interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento


SEDE DI SVOLGIMENTO

Attività svolta in videoconferenza.


INFO

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione contattare **Tiziana Coppi Pieri** tcoppipieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280 non appena possibile. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro Nazionale la documentazione deve pervenire completa **entro il 12 aprile 2022.**

ATTIVAZIONE DI STAGE GRATUITI



- ➔ **Corso RED:** Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili
- ➔ **Corso GREEN:** Tecnico Superiore per l'Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia

<p>Caratteristiche stagisti:</p>	<p>Studenti che frequentano i corsi biennali ITS (Istruzione Tecnica Superiore); si tratta di <i>corsi di specializzazione post-diploma o post-laurea della durata di 2.000 ore</i>.</p> <p>Lo stage per le aziende è gratuito. La copertura assicurativa è interamente a carico della Fondazione ITS TEC che gestisce il corso. Gli studenti hanno svolto il corso di sicurezza lavoratori rischio alto (16 ore).</p>
 <p>CORSO RED Renewable Energy Development</p> <p>Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili.</p>	<p>STAGE CORSO RED</p> <p>Periodo: dal 16/05/2022 al 16/09/2022 (400 ore) Partecipanti prima annualità e seconda annualità</p> <p>Possibili settori per lo svolgimento dello stage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progettazione impianti energetici • Gestione impiantistica settore energetico (civile/industriale) • Manutenzione/installazione • Audit e verifiche Energetiche • Commerciale (ambito energia/impianti) • Impianti energia da rifiuti e sottoprodotti <p>Dettaglio dei contenuti del corso al link: https://www.itstec.it/corsi/red</p>
 <p>CORSO GREEN Gestione Rifiuti per Energy & Environment</p> <p>Tecnico Superiore per l'Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia.</p>	<p>STAGE CORSO GREEN</p> <p>Periodo: dal 23/04/2022 al 16/09/2022 (400 ore) Partecipanti prima annualità</p> <p>Possibili settori per lo svolgimento dello stage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione amministrativa dei rifiuti prodotti e/o smaltiti • Gestione fasi di raccolta del SGRU (Servizio Pubblico) • Impiantistica di recupero/smaltimento di rifiuti • Consulenza ambientale settore rifiuti • .Progettazione di base impianti e servizi • Gestione del recupero e riciclo di scarti, sottoprodotti e rifiuti <p>Dettaglio dei contenuti del corso al link: https://www.itstec.it/corsi/green</p>
<p>Per informazioni:</p>	<p>Tiziana Coppi Pieri - tel. 0544 280280 – tcoppi pieri@sviluppopmi.com</p>

**MUD 2022 RIFERITO AI RIFIUTI GESTITI NEL 2021
SCADENZA FISSATA AL 21 MAGGIO 2022**

E' stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2022 - Supplemento Ordinario n. 4 il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 **"Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2022"**.

Ricordiamo che, in base all'articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è stabilito in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e **quindi per la dichiarazione 2022 la scadenza è fissata al 21 maggio p.v.**

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno corrente rimane articolato in 6 comunicazioni (rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, RAEE, rifiuti urbani, produttori AEE) che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
- gestori di impianti di smaltimento/recupero
- trasportatori conto terzi
- commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi (senza detenzione)
- Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane, il Conai e i Consorzi di filiera e i soggetti che effettuano attività di trattamento veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali (autodemolitori)
- produttori di AEE e sistemi collettivi di finanziamento (Consorzi RAEE) che dovranno effettuare la comunicazione annuale dell'immesso attraverso il sito del registro www.registroaee.it

Non sono invece tenuti alla presentazione del MUD i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali/industriali fino a 10 dipendenti, i trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività di commercio e servizi.

Come ogni anno, l'Associazione si rende disponibile a fornire il servizio di compilazione ed inoltre della domanda: le imprese che intendono avvalersi del servizio per la presentazione del MUD dovranno inviare la documentazione necessaria entro il 15 aprile 2022 rivolgendosi all'Area Tecnica dell'Associazione (a disposizione anche per eventuali informazioni) a:

Rita Di Luciano



0544/280211



diluciano@confimromagna.it

**COVID-19 E SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE
PROROGA AL 30 GIUGNO 2022**

L'art.10 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) **ha prorogato fino al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-COV-2** (art. 83, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020).

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail attraverso l'apposito servizio online.

Fonte: INAIL

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-sorveglianza-sanitaria-proroga-30-6-2022.html#:~:text=24%20del%2024%20marzo%202022,Sorveglianza%20sanitaria%20eccezionale%20dei%20lavoratori>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258



melandri@confimromagna.it

COVID-19**PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

In data 06/04/2022 il Ministero del Lavoro ha convocato in videoconferenza le Parti sottoscrittrici del *“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”* del 6 aprile 2021, tra cui Confimi Industria, per una riunione di verifica ed aggiornamento dello stesso testo alla luce del mutato quadro emergenziale.

Il Ministero del Lavoro ha sottolineato, unitamente al Ministero della Salute, il grande lavoro svolto da tutti in relazione all’applicazione delle misure di cui al sopracitato provvedimento che hanno consentito una gestione prudente e cautelativa, permettendo così la ripresa graduale del lavoro e la continuità lavorativa nel tempo.

In virtù del variato assetto normativo connesso alla cessazione dello stato di emergenza sono state illustrate diverse proposte di modifica ed integrazione dello stesso Protocollo, che verranno valutate in relazione all’andamento della curva pandemica nelle prossime settimane.

Si segnala comunque come, fino all’emanazione di nuove disposizioni normative in merito, continuino a trovare completa applicazione le misure individuate nel Protocollo condiviso anticontagio attualmente in vigore (6 aprile 2021).

Dott. Federico Marangoni 0544/280214 347/0972662 marangoni@confimiromagna.it**Dott. Ing. Magda Melandri** 0544/280225 342/1104258 melandri@confimiromagna.it

COVID-19
“LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI”
(ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 01 APRILE 2022)

Publicata in Gazzetta Ufficiale del 04 aprile 2022 la nuova Ordinanza 01 aprile 2022 del Ministero della Salute sull'adozione delle nuove **“Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”**.

L'Ordinanza del Ministro della Salute in oggetto segnala che tali Linee Guida sono adottate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 e ss.mm.ii. e che gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e sociali compatibile con la tutela della salute pubblica.

In particolare l'Ordinanza prescrive che “al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel rispetto dell'allegato documento recante ‘Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali’, nei termini indicati dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce parte integrante della ordinanza” (art.1).

L'Ordinanza produce effetti “a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia” (art.2).

Nell'allegato all'ordinanza le “Misure specifiche per i seguenti settori di attività”:

- ristorazione e cerimonie;
- attività turistiche e ricettive;
- cinema e spettacoli dal vivo;
- piscine termali e centri benessere;
- servizi alla persona;
- commercio;
- musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;
- parchi tematici e di divertimento;
- circoli culturali, centri sociali e ricreativi;
- convegni, congressi e grandi eventi fieristici;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sagre e fiere locali;
- corsi di formazione;
- sale da ballo e discoteche.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimioromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258



melandri@confimioromagna.it



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*», e, in particolare, l'articolo 10-*bis*, come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'articolo 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale prevede che: «*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza: a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; (...)*»;

Visto l'articolo 10-*quater* del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, inserito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'articolo 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, concernente l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «*Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»*», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 dicembre 2021, recante «*Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 dicembre 2021, n. 290;

Vista la nota prot. n. 2384/COV19 del 1° aprile 2022, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso, ai fini dell'adozione dello stesso ai sensi del richiamato articolo 10-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento recante «*Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*», che recepisce il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 30 marzo 2022;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale;

Ritenuto necessario continuare ad assicurare, anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai sensi dell'articolo 10-bis del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento recante «*Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*» trasmesso con la citata nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel rispetto dell'allegato documento recante «*Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*», nei termini indicati dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2022

Il Ministro della salute
(On. Roberto Speranza)



SPERANZA
ROBERTO
01.04
.2022
17:42:09
UTC

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Premessa

1. Le presenti “*Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*” sono adottate ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii.
2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento “*Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative*” (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e sociali compatibile con la tutela della salute pubblica.
3. In continuità con le prime Linee Guida, è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione. Invece, gli indirizzi in esse contenuti sono stati progressivamente integrati, anche in un’ottica di semplificazione, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare di volta in volta le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.
4. Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione.
5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.
6. Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, che deve essere oggetto di un attento monitoraggio in relazione alla possibilità di nuove ondate dell’epidemia, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all’adozione delle presenti linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nella quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

SOMMARIO

PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE	3
MISURE SPECIFICHE PER I SINGOLI SETTORI DI ATTIVITA'	4
RISTORAZIONE E CERIMONIE	4
ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE	5
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO	8
PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE	9
SERVIZI ALLA PERSONA	11
COMMERCIO	12
MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, LUOGHI DELLA CULTURA E MOSTRE	13
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO	14
CIRCOLI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI	15
CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI	16
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ	17
SAGRE E FIERE LOCALI	18
CORSI DI FORMAZIONE	19
SALE DA BALLO E DISCOTECHES	20

PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l'adozione delle misure di seguito indicate:

- **Informazione**
Predisposizione da parte degli esercenti di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
- **Certificazione verde COVID-19**
Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
- **Protezione delle vie respiratorie**
Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
- **Igiene delle mani**
Messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.
- **Igiene delle superfici**
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
- **Aerazione**
Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e imm modificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell'aerazione dei locali per favorire il ricambio dell'aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

Tali principi di carattere generale devono essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attività economiche e sociali. Fermi restando tali principi, si riportano di seguito alcune misure specifiche per i singoli settori di attività.

MISURE SPECIFICHE PER I SINGOLI SETTORI DI ATTIVITA'

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, che devono essere attuate, opportunamente declinate, in tutti i singoli settori di attività, si riportano di seguito alcune misure integrative relative ai contesti specifici.

RISTORAZIONE E CERIMONIE

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione) e per i banchetti nell'ambito di cerimonie.

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

- Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l'accesso tramite prenotazione. È comunque consentito l'accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors).
- In tutti gli esercizi:
 - disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);
 - i clienti dovranno indossare la mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
 - favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere;
 - al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare igienizzazione delle superfici.
- Favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- È possibile organizzare una modalità a buffet, anche self-service, prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, il mantenimento della distanza e l'utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie, ove previsto dalla normativa vigente, con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali.
- Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli diversi (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l'attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.

- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione.
- Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
- Regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
- Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.

ATTIVITÀ RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

Indicazioni di carattere generale

Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle successive sezioni.

- Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
- L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

- Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

Strutture turistico-ricettive all'aria aperta

- Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di igienizzazione da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la igienizzazione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.

Rifugi alpini ed escursionistici e ostelli della gioventù

- Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti.
- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso di clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di almeno 1 metro.

IMPIANTI DI RISALITA

Indicazioni di carattere generale

Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie (skillift). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti.

- In considerazione dello scenario epidemiologico, potrà essere valutata la limitazione del numero massimo di presenza giornaliera mediante l'introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili, al fine di assicurare un minore affollamento degli impianti di risalita. L'eventuale tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le strutture ricettive. Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni e/o le Province Autonome confinanti devono coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.
- Dovrà essere riorganizzato l'accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone, anche adottando soluzioni quali: prevendita/prenotazione online o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone, biglietti di tipo RFID, Radio-Frequency Identification), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. Gli utenti devono indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia all'aperto in caso di code e assembramento di persone, ove previsto dalla normativa vigente.
- Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l'utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d'uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), se previsto dalla normativa vigente.
- I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti il più possibile.

- In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all'aperto) e durante le fasi di trasporto si raccomanda fortemente di non consumare alimenti e bevande.
- Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile.

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Le presenti indicazioni si applicano agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, locali di intrattenimento e agli spettacoli in genere, anche viaggianti, all'aperto e al chiuso. Resta inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale di seguito riportate.

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

- Definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori, in base alle disposizioni nazionali vigenti.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata e uscita. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione con assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori. L'acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato di norma on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie.
- Favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Se possibile, ottimizzare l'assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone.
- Per l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti.
- Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza, a fine giornata o al termine dell'evento.
- Nello svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno di cinema, teatri e luoghi affini (teatro ragazzi, matinée scolastiche, etc.) in orario curricolare, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19, ove previsto dalla normativa vigente.

PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine termali ad uso collettivo e ai centri benessere, anche inseriti in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture, collettive e individuali, quali massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco.

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

Indicazioni di carattere generale

- Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione.
- Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire code e assembramenti di persone e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate), o separare le postazioni con apposite barriere.
- Garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, dei servizi igienici e degli spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, così come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.
- Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute.

Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco)

- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, ove previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare, per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola. Per i clienti, uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni espresse dalla struttura.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
- Per tutti i trattamenti personali è raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.
- La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio. Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro se non è indossata la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.
- Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire igienizzazione di superfici e ambienti, con particolare

attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).

- Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, durante il trattamento (tranne nella doccia e nel caso di trattamenti sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.
- Per l'utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco, stufe, grotte), dovrà essere previsto un accesso con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sia gli ambienti caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco (es. sauna) devono inoltre essere sottoposti a ricambio d'aria naturale e igienizzazione prima di ogni turno.

SERVIZI ALLA PERSONA

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
- È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 senza valvola a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale associati a rischi specifici propri della mansione).
- Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori.
- Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
- La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.
- Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.

COMMERCIO

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- Favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone;
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale.
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti presenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa.

MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, LUOGHI DELLA CULTURA E MOSTRE

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

- Regolare gli accessi in modo da evitare code e assembramento di persone, ponendo particolare attenzione all'organizzazione dei gruppi coinvolti nelle visite guidate.
- Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare igienizzazione dei servizi igienici. La igienizzazione di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, deve essere effettuata con idonee procedure e prodotti.
- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- Eventuali attività divulgative per evitare il rischio di assembramenti dovranno essere organizzate attraverso turni preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
- Nello svolgimento delle attività didattiche svolte in orario curricolare svolte all'interno di musei, biblioteche e altri luoghi della cultura, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19, ove previsto dalla normativa vigente.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi faunistici, etc., e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi. Non si applicano a giostrine e ad aree giochi per bambini, per le quali vigono le misure generali di cui alle premesse.

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

- Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.
- Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone (anche nelle zone di accesso alle singole aree/attrazioni). Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attività dovrà essere di almeno 2 metri.
- Garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, dei servizi igienici e delle attrazioni e, qualora ne sia consentito l'utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.

CIRCOLI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

- Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da evitare assembramenti e da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri in caso di attività fisica. Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
- Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
- Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, utilizzare, se previsto dalla normativa vigente, la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) e procedere alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
- È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, in particolare per le superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).

CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

- Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone. Nel caso in cui l'evento sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell'evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell'orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento ticket, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti.
- Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina secondo quanto previsto la normativa vigente.
- I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc.) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico.
- Nelle aree poster/aree espositive, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
- Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ

Le presenti indicazioni si applicano a sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; per quanto riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici).
- Favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Garantire la regolare igienizzazione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare igienizzazione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, etc.).
- Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, utilizzare, ove previsto dalla normativa vigente, la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) e procedere alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), se previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
- Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate.

SAGRE E FIERE LOCALI

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili. Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

- Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

CORSI DI FORMAZIONE

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative, diverse dalle attività scolastiche, educative, formative e universitarie di cui al decreto-legge 52/2021 e s.m.i., da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificità del corso.
- Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.
- La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
- Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla igienizzazione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).
- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

SALE DA BALLO E DISCOTECHES

Le presenti indicazioni si applicano alle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati destinati all'intrattenimento (in particolar modo serale e notturno). Resta inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale di seguito riportate.

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

- Definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone, in base alle disposizioni nazionali vigenti.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on-line, al fine di evitare code e prevedibili assembramenti alle biglietterie.
- Favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in più punti, prevedendone l'utilizzo da parte degli utenti in particolare prima dell'accesso e all'uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione e ai servizi igienici.
- Con riferimento all'attività del ballo, analogamente a quanto previsto per la pratica dell'attività fisica, la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- Per l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti; in ogni caso va mantenuta, se previsto dalla normativa vigente, negli ambienti chiusi (ad eccezione del momento del ballo) e in tutte le situazioni di possibile assembramento, anche all'aperto.
- Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata.
- Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, la distribuzione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata. È comunque raccomandata la consumazione al tavolo.
- I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna.

**LE NOVITÀ DEL DECRETO SOSTEGNI TER
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 28.3.2022, n. 73, la Legge n. 25/2022 di conversione del DL n. 4/2021, c.d. “Decreto Sostegni-ter”.

In sede di conversione in Legge del c.d. “Decreto Sostegni-ter”, sono state:

- confermate alcune disposizioni contenute nel testo originario;
- introdotte una serie di novità, in vigore dal 28.3.2022.

**ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE / VIETATE O SOSPESE
(SALE DA BALLO, DISCOTECHES)**

Art. 1

ATTIVITÀ CHIUSE AL 27.1.2022

È confermato il rifinanziamento per il 2022 in misura pari a € 20 milioni dello specifico fondo per il sostegno delle attività economiche istituito dal “Decreto Sostegni-bis”, destinato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle **attività che al 27.1.2022 risultavano chiuse** in conseguenza delle misure di prevenzione, ossia **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**.

Ai fini dell’attuazione della nuova disposizione risulta applicabile il Decreto MISE 9.9.2021.

ATTIVITÀ VIETATE / SOSPESE FINO AL 31.1.2022

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia, le cui **attività sono vietate / sospese dal 25.12.2021 al 31.1.2022 (differito in sede di conversione al 31.3.2022)**, ossia **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, è confermata la **sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022** (17.1.2022, in quanto il 16.1 cadeva di domenica):

- **ritenute** alla fonte su **redditi di lavoro dipendente / assimilati** e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale **operate** in qualità di sostituti d’imposta nel **mese di dicembre 2021**;
- liquidazione **IVA di dicembre 2021**.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **unica soluzione entro il 16.10.2022** (in precedenza 16.9).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 2

Sono confermate le disposizioni relative allo stanziamento di uno specifico fondo per il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** a favore delle imprese esercenti specifiche **attività di commercio al dettaglio** che presentano una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% rispetto a quello 2019, esaminate nella nostra circolare n. 6/2022 del 2.2.2022.

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITÀ COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19

Art. 3, commi 1, 2 e 3

Sono confermate le disposizioni relative esaminate nella nostra circolare CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022 del 4.2.2022:

- all’incremento del fondo di cui al c.d. “Decreto Sostegni” per interventi a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- allo stanziamento di € 40 milioni per interventi a favore delle attività nei settori della ristorazione / catering / bar e gestione di piscine che nel 2021 hanno subito una riduzione dei

ricavi non inferiore al 40% rispetto a quelli 2019;

- all'estensione, per il 2021, del c.d. "bonus tessile e moda" alle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEI MATRIMONI E DEGLI EVENTI PRIVATI

Art. 3, comma 2-bis

In sede di conversione è stato previsto che, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le **imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati**, l'ISTAT definisce entro il 26.6.2022, una classificazione volta all'attribuzione di uno **specifico codice ATECO** nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione di un elemento ulteriore per evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.

REVOCA RIVALUTAZIONE ATTIVITÀ IMMATERIALI

Art. 3, comma 3-bis

In base all'art. 1, comma 624, della Finanziaria 2022 i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione prevista dal c.d. "Decreto Agosto" (3% per la rivalutazione + eventuale 10% per l'affrancamento del saldo attivo), possono **revocare** (anche parzialmente) ai fini fiscali, **la rivalutazione** effettuata.

La revoca, che costituisce titolo per il rimborso / utilizzo in compensazione nel mod. F24 delle imposte sostitutive versate, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento, è collegata all'allungamento da 1/18 a 1/50 della deduzione ai fini IRPEF / IRES / IRAP del maggior valore delle attività immateriali attribuito a seguito della relativa rivalutazione.

Per effetto di tale disposizione, in caso di rivalutazione di un marchio nel bilancio 2020, sono consentite le 3 seguenti alternative:

1. "confermare" la rivalutazione effettuata, deducendo l'ammortamento in 50 anni;
2. effettuare il pagamento di un'imposta sostitutiva "integrativa" (compresa tra il 9% e il 13%), al fine di mantenere sia la rivalutazione che la deducibilità del maggior valore in 18 anni;
3. revocare (anche parzialmente) la rivalutazione, richiedendo il rimborso / compensazione dell'imposta sostitutiva versata, al fine di poter "ripristinare" la deducibilità in 18 anni, sia pure a fronte della rinuncia al maggior valore.

In sede di conversione, è ora riconosciuta la possibilità di attribuire anche **effetto civilistico** alla revoca, **eliminando dal bilancio gli effetti della rivalutazione / riallineamento effettuato**. Tale previsione consente di evitare il disallineamento determinato dal mantenimento in bilancio del maggior valore dell'attività immateriale ai fini dell'ammortamento civilistico rispetto a quello da considerare ai fini dell'ammortamento fiscale, nonché la gestione della fiscalità differita.

In caso di revoca con effetti anche civilistici, nella Nota integrativa è necessario fornire "*adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca*".

VENDITE A DOMICILIO E CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA

Art. 3, comma 4-bis

In sede di conversione è stato previsto che, in considerazione della particolare situazione di emergenza del settore delle vendite a domicilio, l'ISTAT entro il 26.6.2022, definisce una **specifico classificazione merceologica** delle **attività di incaricato alla vendita a domicilio**, ai fini dell'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

CONTRIBUTI IMPRESE TURISTICHE

Art. 4-bis

Nell'ambito del c.d. "Decreto PNRR", sono contenute specifiche agevolazioni per i soggetti operanti nel settore turistico. In particolare, sono previsti:

- un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**;
 - un **contributo a fondo perduto** (cumulabile con il predetto credito d'imposta);
- connessi alla riqualificazione / accessibilità delle strutture e digitalizzazione delle stesse.

Per le spese ammissibili **inerenti al medesimo progetto non coperte** da tali agevolazioni, è **possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato** di cui al DM 22.12.2017, a condizione che **almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica** (nel rispetto dei fondi disponibili).

Come previsto dall'art. 1, comma 5, lett. c) del DL n. 152/2021, i benefici spettano anche con riferimento alle spese sostenute, incluse quelle di progettazione, per realizzare programmi di investimento riguardanti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e **installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati** di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c), d), e.5), DPR n. 380/2001, **funzionali alla realizzazione** di interventi di **incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche**.

Ora, in sede di conversione, è previsto che tra gli interventi di cui alla citata lett. c), DL n. 152/2021 rientrano anche le **installazioni** di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.5), **seconda parte**, DPR n. 380/2001, **limitatamente agli interventi di cui al punto 16** della Sezione II (Edilizia) della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016, e con le modalità ivi previste, quali:

"unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti".

BONUS CANONI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE E IMPRESE CHE GESTISCONO PISCINE

Art. 5

In sede di conversione è stata prevista l'estensione alle imprese con **codice attività 93.11.20 - Gestione di piscine** (inizialmente previsto esclusivamente a favore delle imprese del settore turistico) del "bonus canoni locazione" di cui al c.d. "Decreto Rilancio" con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**.

Il bonus spetta in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019**.

La predetta novità è **subordinata all'autorizzazione UE**.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti, con le modalità / termini di presentazione individuati dall'Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Art. 5-bis

In sede di conversione è stata prevista, per **"gli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022"**, la possibilità di **sospendere fino al 100% l'ammortamento** delle immobilizzazioni materiali ed immateriali disposta dal c.d. "Decreto Agosto". Si ricorda che tale possibilità è stata

originariamente riconosciuta per l'esercizio in corso al 15.8.2020, ed estesa anche all'esercizio successivo dapprima dalla Finanziaria **2022 limitatamente ai soggetti che hanno usufruito della sospensione al 100% nel bilancio 2020** e successivamente dal c.d. "Decreto Milleproroghe" a tutti i soggetti, a prescindere dal comportamento tenuto nel bilancio 2020.

ESTENSIONE BONUS TERME

Art. 6

In sede di conversione, "in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica", è stato **prorogato al 30.6.2022** (in precedenza 31.3.2022) il termine entro il quale utilizzare i buoni per **l'acquisto di servizi termali**, c.d. "bonus terme", non fruiti all'8.1.2022.

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

Art. 9, comma 1

È confermato il riconoscimento anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2022** del credito d'imposta introdotto dal c.d. "Decreto Agosto" a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione sportiva).

Si evidenzia che il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti dei **soggetti in regime forfetario**.

L'investimento in campagne pubblicitarie:

- deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni;
- è riconosciuto:
 - a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati;
 - nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 20 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

Si ricorda che il corrispettivo sostenuto per le predette spese costituisce **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

AGEVOLAZIONI AL SETTORE SPORTIVO

Art. 9, commi da 2 a 4

CONTRIBUTO SPESE SANIFICAZIONE - comma 2

È confermato l'incremento di € 20 milioni per il 2022 della dotazione del fondo di cui al c.d. "Decreto Sostegni-bis" per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** a ristoro delle **spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi COVID-19** sostenute da:

- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.

Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di **ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari** emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative

per il periodo dello stato di emergenza.

CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - commi 3 e 4

È confermato che le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui alla Finanziaria 2018:

- sono incrementate di € 20 milioni per il 2022;
- possono essere destinate parzialmente all'erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore di associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell'emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle **associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi**.

Una quota delle risorse (fino al 30% dell'ammontare complessivo) è destinata alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

A tal fine i soggetti interessati devono **presentare una specifica domanda** secondo le modalità / termini individuati in un prossimo Decreto dall'Autorità politica delegata in materia di sport.

COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA

Art. 10-quater

I soggetti che scelgono di optare per la cessione del credito / sconto in fattura in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti a trasmettere l'apposita Comunicazione di opzione all'Agenzia delle Entrate entro il **termine ordinariamente fissato al 16.3** dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell'anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.

Per le opzioni relative alle **spese sostenute nel 2021** e alle **rate residue della detrazione non ancora fruite riferite alle spese sostenute nel 2020**, con il Provvedimento 3.2.2022 l'Agenzia ha disposto che la Comunicazione di opzione va trasmessa entro il 7.4.2022. In sede di conversione, per tali spese / rate residue è stato disposto un **ulteriore differimento del termine** di presentazione della Comunicazione che viene fissato **al 29.4.2022**. Contestualmente, è stata disposta la **proroga al 23.5.2022** del termine (ordinariamente fissato al 30.4) per la **messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata** relativa al 2021.

RIMESSIONE IN TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO

Art. 10-quinques

In sede di conversione è stata disposta una **nuova rimessione in termini** per il versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo / stralcio”.

Secondo la nuova previsione è considerato **tempestivo e non determina l'inefficacia** delle definizioni il **versamento delle rate scadenti nel 2020, 2021 e 2022** se effettuato **integralmente** entro i seguenti termini.

Scadenza rata	Nuovo termine di versamento
nel 2020	entro il 30.4.2022 (differito al 2.5)
nel 2021	entro il 31.7.2022 (differito all'1.8)
nel 2022	entro il 30.11.2022

Si evidenzia che:

- per espressa previsione, anche al nuovo termine è applicabile la “**tolleranza**” di **5 giorni** ex art.

3, comma 14-bis, DL n. 119/2018;

- il pagamento entro le predette scadenze **non** comporta la corresponsione di **interessi**.

I termini di scadenza e il numero di rate riferiti alle somme dovute a seguito della “rottamazione” o a seguito dell’adesione al c.d. “saldo e stralcio” dei debiti risultati da carichi affidati alla Riscossione nel periodo 2000-2017, sono differenziati a seconda della fattispecie di riferimento, della data di presentazione della relativa domanda / modello di adesione.

Si evidenzia, peraltro, che i soggetti **decaduti** dalla “rottamazione” / “saldo e stralcio” a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle **somme scadute nel 2019 non possono beneficiare** dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.

CREDITO DI IMPOSTA A IMPRESE “ENERGIVORE”

Art. 15

È confermato il riconoscimento di un **contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta**, a favore delle **imprese a forte consumo di energia elettrica** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui **costi per kWh della componente elettrica**, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un **incremento superiore al 30%** rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d’imposta:

- è pari al **20% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24;
 - **non è soggetto ai limiti** di: € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

Va evidenziato che il credito in esame

- va utilizzato entro il 31.12.2022;
- non può essere ceduto parzialmente;
- è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, previa richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;

- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DL n. 209/2005.

CESSIONE CREDITI E CONTRASTO ALLE FRODI

Art. 28

Richiamando la nostra circolare n. 8/2022 del 9/2/2022, si evidenzia che l'“originario” art. 28 del Decreto in esame ha introdotto il “blocco” delle cessioni dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo in dichiarazione dei redditi delle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di risparmio energetico, sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste, prevedendo:

- la possibilità di porre in essere **una sola cessione** (comma 1);
- una **disciplina transitoria** applicabile **fino al 6.2.2022**, termine successivamente **differito al 16.2.2022** (comma 2).

Il comma 1 del citato art. 28 è stato **abrogato** ad opera del DL n. 13/2022, con il quale il Legislatore ha riformulato l'art. 121, comma 1, DL n. 34/2020, disponendo che, se il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (titolare della relativa detrazione) opta per:

- lo **sconto in fattura**, in capo al **fornitore** scaturisce un credito che lo stesso **può cedere ad un soggetto qualsiasi**;
- la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante, tale cessione può essere effettuata **a favore di un soggetto qualsiasi**.

In entrambi i casi, **il cessionario**, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione tramite il mod. F24, **può cedere il credito ricevuto soltanto ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto all'Albo / società appartenente ad un gruppo bancario** iscritto all'Albo / impresa di **assicurazione autorizzata ad operare in Italia**.

Tale credito può successivamente essere oggetto di **un'ulteriore cessione, sempre e solo a favore di uno dei predetti soggetti** e ad ogni passaggio resta fermo l'obbligo di assolvere gli obblighi antiriciclaggio.

In sede di conversione, l'art. 28 in esame **conferma la formulazione disposta dal DL n. 13/2022** e pertanto le disposizioni sopra riepilogate. Contestualmente, è **confermata la disciplina transitoria** (commi 2 e 3) e sono **trasfuse le altre disposizioni** del DL n. 13/2022 tra le quali si ricorda:

- il **divieto di cessione parziale del credito ricevuto** identificato da codice univoco;
- l'**inasprimento del regime sanzionatorio**;
- la diversa individuazione del **massimale dell'assicurazione obbligatoria per attestatori / asseveratori**;
- l'**obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile** per una serie di interventi edili di importo superiore a € 70.000;
- l'applicazione delle limitazioni alle cessioni sopra illustrate **anche alle cessioni dei crediti** nell'ambito degli interventi del PNRR, a favore, rispettivamente, delle **imprese turistiche e agenzie di viaggio e tour operator**.

Si evidenzia che, al fine di chiarire le cessioni che possono / non possono essere effettuate in base alla normativa sopra richiamata, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 17.3.2022 sul proprio sito internet una specifica FAQ.

**AZIENDE CON OLTRE 50 DIPENDENTI
DIFFERITO (DAL 30 APRILE) AL 30 SETTEMBRE 2022 IL TERMINE PER TRASMETTERE IL
RAPPORTO BIENNALE (2020-2021) SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E
FEMMINILE**

L'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 ^[*], nel testo modificato dal 3 dicembre u.s. dalla legge n. 162/2021 (*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*), prevede che **il “Rapporto sulla situazione del personale” deve essere obbligatoriamente trasmesso, ogni due anni, dalle aziende** pubbliche e **private che occupano oltre** (non più, come avvenuto fino al 30 giugno 2020, cento, ma) **cinquanta dipendenti** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022, n. 47/2021 e n. 32/2020).

Il 4 aprile 2022 e tramite il proprio sito web, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che, con decreto interministeriale 29/3/2022 (non ancora pubblicato alla data di chiusura di questo notiziario) sono state definite le modalità per la redazione (e perciò l'invio) del rapporto, da effettuarsi - solo telematicamente tramite il portale <https://servizi.lavoro.gov.it> - non oltre:

- a) **il 30 settembre 2022** (non quindi entro la scadenza ordinaria del 30 aprile p.v.), per il biennio 2020-2021;
- b) **il 30 aprile** dell'anno successivo alla loro scadenza, per i bienni seguenti.

Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, il dicastero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto: una copia di entrambi i documenti (rapporto e ricevuta) deve essere trasmessa dal datore di lavoro alle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti.

[*] Art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 (testo vigente dal 3 dicembre 2021)

Rapporto sulla situazione del personale

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet

istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto.

3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. **Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi**, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

4-bis. **L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.**

**CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2007 E AGGIORNAMENTO ISTAT:
L'INPS ILLUSTRRA LE PRINCIPALI MODIFICHE**

Con il messaggio 7/4/2022 n. 1560 sotto riportato, l'INPS ha illustrato le principali modifiche effettuate dall'ISTAT alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, contenute nel documento di aggiornamento (di 43 pagine) disponibile al link <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=13486&flagOriginale=1>, cui è seguita l'implementazione della «procedura Iscrizione e Variazione azienda», e che riguardano principalmente: a) la creazione di nuovi codici ATECO a sei cifre, derivanti o meno dalla scissione di precedenti codici ATECO; b) la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) di alcuni codici ATECO a sei cifre già esistenti.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), nel messaggio è riportato anche il codice statistico contributivo (CSC) attribuito per ognuno dei nuovi codici ATECO.

Le modifiche apportate alla classificazione delle attività economiche, **valide a partire dal 2022**, integrano e modificano la classificazione ATECO 2007, e fanno seguito all'aggiornamento ISTAT 2021, riguardo al quale l'Istituto ha pubblicato il messaggio n. 2185 del 7 giugno 2021 e il Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2021).

Le novità riguardano 11 sezioni (su un totale di 21) e interessano sia i codici ATECO e i rispettivi titoli sia le note esplicative. In particolare, sono stati introdotti 20 nuovi codici di categoria e di sottocategoria e sono state aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione. Il dettaglio completo dei cambiamenti apportati dall'ISTAT e le relative tabelle di corrispondenza sono contenuti nel menzionato documento di aggiornamento.

INPS - messaggio 7/4/2022 n. 1560**La classificazione delle attività economiche ATECO versione 2007, aggiornamento 2022, e i relativi CSC**

Si segnala che le modifiche di seguito illustrate, nonché le ulteriori variazioni contenute nel documento ISTAT allegato (come ad esempio le variazioni all'interno delle note di inclusione, dei contenuti o relative al titolo di codici ATECO non a sei cifre), che non determinano variazioni relativamente ai CSC già attribuiti in relazione alle attività economiche per come erano precedentemente declinate, saranno riportate nell'aggiornamento del Manuale di classificazione dei datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/1989, di prossima pubblicazione.

Sezione C Classe 16.23

Il codice ATECO 16.23.20 è stato sostituito dai nuovi codici ATECO 16.23.21 e 16.23.22:

ATECO	Descrizione	CSC
16.23.21	Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno	10305 40305
16.23.22	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere)	10305 40305

Sezione C Classe 24.33

È stato creato il nuovo codice ATECO 24.33.03:

ATECO	Descrizione	CSC
24.33.03	Presagomatura dell'acciaio per cemento armato	10504 40504

Sezione C Classe 27.40

È stato creato il nuovo codice ATECO 27.40.02:

ATECO	Descrizione	CSC
27.40.02	Fabbricazione di luminarie per feste	10644 40644

Sezione F Classe 43.21

È stata modificato il titolo del codice ATECO 43.21.03

- 43.21.03 "Installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)"

ed è stato creato il nuovo codice ATECO 43.21.04:

ATECO	Descrizione	CSC
43.21.04	Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste)	11307 c.a. 3N 41307 c.a. 3P

Sezione G Classe 45.20

È stata modificato il titolo del codice ATECO 45.20.91:

- 45.20.91 “Lavaggio autoveicoli”

Sezione I Classe 55.20

È stato creato il nuovo codice ATECO 55.20.53:

ATECO	Descrizione	CSC
55.20.53	Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche	11901 12001 12101 50102

Sezione I Classe 56.10

È stato creato il nuovo codice ATECO 56.10.13:

ATECO	Descrizione	CSC
56.10.13	Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche	11901 12001 12101 50102

Sezione K Classe 66.19

Sono state modificati i titoli dei codici ATECO 66.19.21 e 66.19.22:

- 66.19.21 “Attività di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”
- 66.19.22 “Attività di agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari”

Sezione M Classe 69.20

Sono stati modificati i titoli dei codici ATECO 69.20.11 e 69.20.12:

- 69.20.11 “Servizi forniti da commercialisti”
- 69.20.12 “Servizi forniti da esperti contabili”

Sezione M Classe 71.20

È stato creato il nuovo codice ATECO 71.20.23:

ATECO	Descrizione	CSC
71.20.23	Revisione periodica a norma di legge dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli	70701

Sezione M Classe 74.90

È stata modificato il titolo del codice ATECO 74.90.12

- 74.90.12 “Consulenza agraria fornita da agrotecnici”

e sono stati creati i due nuovi codici ATECO 74.90.13 e 74.90.14:

ATECO	Descrizione	CSC
74.90.13	Consulenza agraria fornita da periti agrari	70708
74.90.14	Consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in agricoltura	70708

Inoltre, è stato creato il nuovo codice di categoria 74.90.3, dedicato alle attività di consulenza ambientale e di risparmio energetico, nell’ambito del quale sono stati creati i tre nuovi codici ATECO 74.90.31, 74.90.32 e 74.90.33:

ATECO	Descrizione	CSC
74.90.31	Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti	70708
74.90.32	Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica	70708
74.90.33	Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella energetica	70708

Sezione R Gruppo 93.2

Il codice ATECO 93.21.00 è stato sostituito dai nuovi codici ATECO 93.21.01 e 93.21.02:

ATECO	Descrizione	CSC
93.21.01	Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi	11808 70708
93.21.02	Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati	11808 70708

Inoltre, è stato modificato il titolo del codice ATECO 93.29.30:

- 93.29.30 "Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone"

Sezione S Classe 96.01

È stato modificato il titolo del codice ATECO 96.01.20:

- 96.01.20 "Attività di lavanderie, tintorie tradizionali"

Inoltre, è stato creato il nuovo codice ATECO 96.01.30, all'interno del nuovo codice di categoria ATECO 96.01.3, per le attività svolte dalle lavanderie self-service:

ATECO	Descrizione	CSC
96.01.30	Attività di lavanderie self-service	70708

Sezione T Classe 97.00

L'ATECO 97.00.00 è stato sostituito dai nuovi codici ATECO 97.00.01 e 97.00.02:

ATECO	Descrizione	CSC
97.00.01	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (esclusi i condomini)	70706
97.00.02	Attività di condomini	70601

**AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 E INVIO DIFFERITO
(RISPETTO AI TERMINI SCADUTI TRA GENNAIO E SETTEMBRE 2021) DEI DATI AL 31/12/2021
L'INPS RETTIFICA LE MODALITÀ PER LE AUTORIZZAZIONI A CONGUAGLIO**

L'art 11-bis ⁽¹⁾ della legge n. 215/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021), di conversione del d.l. n. 146/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021), ha introdotto, dal 21 dicembre u.s., nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale; quelli decadenziali d'invio delle relative domande di accesso e di trasmissione dei dati necessari al loro conguaglio, pagamento o saldo, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre dello scorso anno, sono stati infatti differiti al 31 dicembre 2021 (comma 1).

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio:

- 21/12/2021 n. 4580 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021), ha illustrato gli indirizzi che attengono alla portata della norma;
- 23/12/2021 n. 4624 ⁽²⁾, ha fornito le modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio;
- 6/4/2022 n. 1530, a parziale rettifica di quanto comunicato in precedenza, ha precisato che, a livello centrale, individuerà le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio. Eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni, esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di Gestione Contributiva. Per i datori di lavoro che hanno già provveduto all'esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, e per le quali la relativa nota di rettifica è stata definita e inviata al Recupero Crediti, rimane valido quanto già previsto dal messaggio n. 4624/2021, in merito alla possibilità di procedere all'invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell'inadempienza. Tali flussi regolarizzativi potranno essere trasmessi entro il 30 aprile 2022.

⁽¹⁾ Art. 11-bis del d.l. n. 146/2021 (inserito, dal 21 dicembre 2021, dalla legge di conversione n. 215/2021) Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale

1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti di CISOA di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

⁽²⁾ Messaggio INPS 23/12/2021 n. 4624

Oggetto: Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio

Con messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021 sono stati illustrati gli indirizzi e fornite le istruzioni procedurali che attengono alla portata della norma citata in oggetto.

Le presenti indicazioni forniscono le modalità operative inerenti al conguaglio delle prestazioni erogate in merito alle autorizzazioni per le quali risulta spirato il termine decadenziale.

A livello centrale verranno individuate le autorizzazioni scadute tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021 e, contestualmente, verrà differito in procedura al 31/12/2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.

Tanto premesso, eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di gestione contributiva.

In conseguenza del differimento al 31 dicembre 2021 del termine decadenziale, potranno verificarsi le seguenti casistiche:

- **Aziende che non hanno ancora effettuato il conguaglio.**

Le aziende potranno esporre il conguaglio con le consuete modalità in uso nei flussi di competenza di novembre e dicembre 2021;

- **Aziende che hanno già provveduto all'esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria.**

Se la denuncia del mese di competenza risulta elaborata, la procedura di gestione contributiva ha già addebitato l'importo dei conguagli esposti oltre il termine decadenziale, generando una nota di rettifica. Nei casi in cui le note di rettifica generate non siano state ancora definite, le stesse saranno sottoposte a ricalcolo per il riconoscimento del conguaglio spettante.

Nei casi in cui le note di rettifica siano state definite e inviate al recupero Crediti, per il riconoscimento dei conguagli spettanti, le aziende interessate potranno procedere entro il 31 marzo 2022 all'invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell'inadempienza.

<p style="text-align: center;">STRUMENTI DI INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO DEI GIOVANI INTERVENTO DEL MINISTRO ALLA XI COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA</p>
--

Il 6 aprile u.s., nell'ambito dell'indagine conoscitiva promossa dalla XI Commissione Lavoro del Senato della Repubblica in merito agli strumenti di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, è stato ascoltato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; tenuto conto che dal suo intervento è possibile conoscere, tra l'altro, i propositi del Governo in argomento, in particolare su apprendistato e tirocini (trattati in dettaglio), ne accludiamo il testo integrale.



AUDIZIONE MINISTRO ORLANDO SU STRUMENTI DI INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO: STAGE, TIROCINIO, APPRENDISTATO

*Presidente,
Senatrici, Senatori,*

Buongiorno e grazie per l'attenzione che questa Commissione dà all'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, tema che mi sta molto a cuore e che dal primo giorno del mio mandato da Ministro ho voluto valorizzare.

La crisi economica dovuta alla pandemia ha colpito le generazioni in maniera diseguale, andando a gravare più pesantemente sulle generazioni più giovani. Il tasso di NEET, cioè di giovani non occupati e non impegnati in percorsi di formazione, che era in declino negli anni pre-pandemia, è tornato a crescere con i lockdown e rappresenta una fonte di preoccupazione per il Governo e il Paese.

Il tasso di disoccupazione giovanile nella fascia 15-36 anni, che con fatica era sceso sotto il 17% a inizio 2020, è tornato vicino al 20% con la pandemia, raggiungendo un picco del 32,5% nella fascia 15-24 anni al momento del mio insediamento al Ministero del Lavoro.

A questi dati sulla quantità di lavoro, si aggiunge un tema di qualità dell'occupazione giovanile, che a mio parere si deve declinare come una lotta alla precarietà lavorativa che troppo spesso caratterizza in maniera sproporzionata le generazioni più giovani e non certo per scelta. L'incertezza occupazionale rappresenta un circolo vizioso che porta a scaricare ulteriormente sui giovani le difficoltà economiche. Lo abbiamo visto durante i lockdown: i primi a essere lasciati a casa nonostante il blocco dei licenziamenti sono stati i precari con contratti a termine (prevalentemente giovani e donne), che semplicemente non sono stati rinnovati, e i giovani in stage, perché ad essi non si applicano le tutele del lavoro dipendente.

Ecco perché è molto prezioso il lavoro di indagine svolto presso questa Commissione: comprendere come spostare l'occupazione giovanile da strumenti più precari come il tirocinio verso strumenti più stabili e veri contratti di lavoro, come l'apprendistato,

rappresenta a mio parere una strada fondamentale per migliorare sia la qualità che la quantità di occupazione giovanile.

Alla luce di questo contesto drammatico che vi ho brevemente riassunto e che mi si è presentato al momento del mio insediamento, come dicevo, ho voluto subito avviare un percorso per intervenire efficacemente sull'occupazione giovanile. Ho istituito per la prima volta la figura di consigliere economico sulle politiche giovanili nel Ministero del Lavoro e un gruppo di lavoro apposito sul tema, raccogliendo e portando avanti proposte attraverso il dialogo con molte realtà del tessuto economico e sociale – giovanili e non.

Anche alla luce dei risultati che mi sono stati presentati dal gruppo di lavoro, le proposte e i conseguenti atti legislativi per incentivare l'occupazione giovanile sono stati molteplici. Premesso che il Ministero nel quale mi sono insediato nel febbraio 2021 aveva già posto in essere misure per promuovere l'assunzione di giovani e di donne nella legge di bilancio per il 2021 (legge 178/2020), abbiamo proseguito l'interlocuzione con la Commissione UE per arrivare alla conferma dei bonus assunzione giovani il 16/09/2021 e bonus assunzione donne il 27/10/2021.

Già nel Decreto Sostegni bis (DL 73/2021), abbiamo progettato e approvato numerose misure per sostenere i lavoratori più precari, che sono in maniera sproporzionata giovani, donne e lavoratori autonomi. Nel Decreto Governance del PNRR (DL 77/2021), abbiamo istituito la ormai ben nota clausola di condizionalità, ovvero il vincolo per gli operatori economici aggiudicatari di bandi per i fondi PNRR e Pnc (Piano nazionale degli investimenti complementari) di destinare ai giovani under-36 e alle donne almeno il 30 per cento dell'occupazione aggiuntiva creata in esecuzione del contratto. Oltre a questo, abbiamo incluso nei bandi una premialità aggiuntiva per le imprese che garantiscono equità di genere e generazionale.

Nella legge di bilancio per l'anno 2022, abbiamo previsto una spesa di 20 milioni di euro per attività e figure professionali specifiche nei Centri per l'impiego, finalizzate alle politiche attive del lavoro in favore dei giovani. Con questo investimento si intende realizzare un duplice obiettivo: da un lato, favorire il raccordo tra i diversi enti territoriali, che offrono servizi ai giovani ma spesso non dialogano efficacemente tra loro; dall'altro, prevedere figure formate per l'accoglienza, l'ascolto e il sostegno ai giovani in condizioni di disagio che spesso si accompagnano alla condizione di NEET.

Su quest'ultimo punto il lavoro è prezioso e va secondo me ulteriormente rafforzato. I due anni di chiusure, restrizioni e riduzione del contatto interpersonale hanno messo a dura

prova la quotidianità e le capacità relazionali dei giovani, soprattutto dei giovanissimi che attraversano il delicato periodo di adolescenza e formazione della propria psiche. Per questo un sostegno psicologico soprattutto a loro credo sia un'esigenza assolutamente fondamentale, e come Paese dobbiamo fare di più per garantire che la salute mentale, in particolare dei giovani e più fragili, sia tutelata e adeguatamente sostenuta.

Sempre per gli under 30, abbiamo inoltre reso strutturali le forme di sostegno all'acquisto della casa, e abbiamo introdotto un sostegno per i primi quattro anni del canone di affitto per i giovani a basso reddito, aiutandoli a rendersi indipendenti dall'abitazione dei genitori.

Per i lavoratori assunti con contratto di collaborazione, condizione precaria che riguarda anche questa sempre più spesso i giovani e le donne, all'interno della riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella Legge di Bilancio abbiamo innalzato la durata massima della DISCOLL, portandola a 12 mesi rispetto ai precedenti 6 mesi. Viene inoltre riconosciuta la contribuzione figurativa ai fini pensionistici e il décalage viene applicato dal sesto mese e non più dal quarto. Per la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), viene eliminato il minimo di trenta giorni lavorativi nell'anno precedente la disoccupazione, restando solo il requisito delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, e il décalage viene spostato al sesto mese.

Abbiamo inoltre esteso l'utilizzo del prelievo sui Fondi Interprofessionali per finanziare piani formativi, previo monitoraggio dei percorsi formativi realizzati in favore dei lavoratori in cassa integrazione. Abbiamo poi rafforzato le tutele di maternità per le lavoratrici madri autonome e professioniste che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro; a loro è riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità.

Infine, sempre in legge di bilancio, abbiamo anche portato al 100% l'esonero contributivo per le imprese con meno di 9 dipendenti che attivino contratti di apprendistato duale, cioè finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria. Questo strumento, come spiegherò meglio tra poco, rappresenta per noi la modalità ideale di ingresso nel mercato del lavoro e di sviluppo delle competenze, oltre che di riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

PNRR e duale

Proprio sul tema dell'apprendistato e della formazione duale, siamo al lavoro naturalmente anche sull'attuazione del PNRR. Grazie a questi fondi europei straordinari, abbiamo previsto

importanti investimenti su numerosi fronti, tra cui il miglioramento delle politiche di formazione. Già nel programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), che è stato impostato prima del mio insediamento al Ministero e varato alla fine dello scorso anno, d'intesa con le Regioni e per il quale sono previsti 4,4 miliardi di euro, i giovani figurano come un target chiave nei confronti dei quali avviare politiche attive che valorizzino le competenze e l'inserimento nel mercato del lavoro.

Le risorse di GOL saranno preziose anche per sperimentare strumenti nuovi finalizzati a una maggiore e migliore integrazione tra l'offerta di lavoro qualificato e la richiesta di competenze da parte del tessuto produttivo nazionale. Anche alla luce delle transizioni energetiche e ambientali, diventa sempre più frequente un mismatch nei comparti maggiormente colpiti dalle transizioni stesse e in quelli che hanno beneficiato di una maggiore spinta di investimenti anche grazie al PNRR. Al fine di ampliare l'offerta di formazione per i disoccupati e i soggetti in transizione, anche grazie alle risorse di GOL, il Ministero con ANPAL sta attualmente lavorando all'ipotesi di creazione di network nazionali di scuole altamente specializzate su questi comparti, realizzate da partenariati che prevedano un coinvolgimento diretto delle imprese leader del settore.

A questo si aggiunge il rafforzamento del sistema duale, per il quale sono previsti 600 milioni di euro del PNRR. Questo importante investimento si affianca alla spesa ordinaria del Ministero per l'Istruzione e la formazione professionale, che nel 2020 si è attestata ad oltre 325 milioni di euro, con particolare attenzione al sistema duale in quanto via principale per la realizzazione di politiche di transizione scuola-lavoro, anche nell'ottica di far acquisire agli studenti/apprendisti competenze spendibili all'interno dei diversi contesti lavorativi.

L'investimento aggiuntivo nel Piano di Ripresa e Resilienza si pone nella prospettiva di progredire dalla fase di sperimentazione della "via italiana al sistema duale" verso una fase di progressiva e strutturale transizione duale sia dei sistemi della formazione professionale sia del sistema delle imprese, attraverso la standardizzazione delle misure, l'ampliamento dell'offerta di apprendimento duale su tutto il territorio nazionale, il rafforzamento in chiave di filiera dell'offerta formativa duale e il rafforzamento della propensione delle imprese nell'utilizzo dell'apprendistato e della capacità formativa delle imprese stesse.

Come emerge dal primo draft del Rapporto INAPP sull'annualità formativa 2019-2020 che sarà pubblicato a breve, la partecipazione alla filiera IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) in modalità duale portata avanti dai centri di formazione accreditati vede un costante aumento. Si tratta di una tipologia di interventi sulla cui utilità e importanza convergono tutti i soggetti in campo, dal mondo imprenditoriale agli attori territoriali, ai

decisori politici, agli enti di formazione fino all'utenza e sulla quale confluiranno significative risorse nei prossimi anni. I partecipanti ai corsi svolti in modalità duale sono raddoppiati nel triennio 2018-2020, da oltre 18 mila a oltre 37 mila partecipanti.

Altro elemento da sottolineare è la distribuzione, sul territorio nazionale, dei percorsi leFP realizzati sempre in modalità duale. Pur continuando ad esistere significative disparità territoriali, l'anno formativo 2019-20 ha visto un particolare attivismo delle regioni meridionali: si registrano numeri importanti in Sicilia, Campania e Sardegna, che dovranno essere naturalmente confermati nei prossimi anni per dimostrare l'avvio di un sistema strutturale di formazione in alternanza.

Le ultime rilevazioni effettuate, peraltro, confermano l'urgenza della formazione duale per superare il gap tra domanda/offerta di competenze delle professioni riconducibili alle qualifiche e diplomi leFP. Infatti, recentemente la presentazione di dati Excelsior a cura di Unioncamere/Anpal ha evidenziato che nel fabbisogno del mercato del lavoro, circa 153 mila unità l'anno sono riconducibili alla qualifica e al diploma leFP, numeri ben lontani dai circa 80 mila qualificati/diplomati che il sistema immette annualmente sul mercato. Questi dati evidenziano uno scarto tra fabbisogno ed offerta che si avvicina al 48% del totale delle richieste, con punte, per alcune figure, che arrivano al 90% del totale.

Tale dato evidenzia le grandi potenzialità di sviluppo del sistema leFP e in particolare del sistema duale. Un investimento nella filiera della formazione tecnico-professionale, legato all'effettiva attivazione di efficaci e capillari attività di orientamento e formazione, consentirebbe una concreta progressione sia del sistema di offerta che del tasso di occupazione dei giovani che si indirizzano verso le professioni tecniche, con un evidente beneficio per gli stessi giovani e per il tessuto imprenditoriale. Per concretizzare questo investimento, come spiegherò meglio tra poco, abbiamo già avviato una proficua interlocuzione con il Ministero dell'Istruzione su orientamento e formazione, e lavoreremo in stretta sinergia con le Regioni e le parti sociali.

A questo fine contribuisce anche il prezioso lavoro dell'Organismo tecnico dell'apprendistato di primo livello, coordinato dal Ministero del lavoro e con la partecipazione di tutti gli stakeholder coinvolti nel percorso di attivazione e svolgimento di un apprendistato, con lo scopo di condividere le criticità emerse nell'attuazione di tale strumento. Sulla base delle evidenze emerse in questo tavolo di lavoro, sono stati formulati chiarimenti preziosi e proposte di revisione normativa per facilitare l'utilizzo e la diffusione dell'apprendistato di primo livello all'interno del sistema duale, anche alla luce delle ingenti risorse economiche previste a tal fine nel PNRR.

Tirocini e apprendistato

Per valorizzare il contratto di apprendistato, tuttavia, bisogna lavorare sia sull'apprendistato stesso sia sugli altri strumenti normativi che sembrano agire in concorrenza, riducendone la diffusione. Primo tra questi, ma non unico, è il tirocinio. Entrambi gli strumenti possono essere utilizzati sia durante un percorso di studi (apprendistato di primo o terzo livello e tirocinio curricolare), sia dopo gli studi (apprendistato professionalizzante e tirocinio extracurricolare).

Tuttavia, rispetto all'apprendistato, il tirocinio non costituisce un contratto di lavoro e, dunque, comporta meno oneri e maggiore flessibilità per il datore di lavoro, ma, al contempo, si presta ad abusi più frequenti, oltre ad essere più difficile da monitorare. Inoltre, un uso improprio del tirocinio danneggia non solo i giovani impegnati in quei tirocini, ma realizza anche *dumping* nei confronti degli altri giovani che, pur di ottenere un vero contratto di lavoro al posto del tirocinio o al termine di esso, sono disposti ad accettare condizioni economiche e normative ben peggiori.

Per darvi una idea delle dimensioni del fenomeno, basti riportare qualche dato. Il volume complessivo di tirocini extracurricolari attivati dal 2014 al 2019 è stato pari a circa 1 milione e 970 mila. Dal 2014 al 2019, i tirocini sono cresciuti costantemente, con volumi superiori alle 300 mila unità. Nel Sud, in particolare, tra il 2014 e il 2019, il numero di tirocini attivati è più che raddoppiato. Le imprese che hanno ospitato almeno un tirocinante sono state poco meno di 530 mila. A fronte di questa crescita, tuttavia, i dati non dimostrano una proporzionale crescita delle competenze, e il rischio, pertanto, è che i tirocini siano usati solo come inserimento in azienda e non come momento formativo.

Nello specifico del Programma Garanzia Giovani, rivolto ai NEET in età 15-29 anni dal maggio 2014, i dati mostrano che il tirocinio extra-curricolare è stato l'intervento di politica attiva più utilizzato tra quelli previsti: circa il 56% dei giovani presi in carico e avviati ad un percorso di politica attiva in Garanzia Giovani è in tirocinio. Per contro c'è stata una scarsa attuazione delle misure di apprendistato di primo livello (per l'acquisizione di una qualifica professionale) e di terzo livello o di alta formazione (per l'acquisizione di un titolo di studio di scuola secondaria superiore e di istruzione terziaria).

Per questo, una corretta valorizzazione dell'apprendistato e dell'occupazione giovanile di qualità, che noi stiamo perseguendo, richiede un intervento normativo ampio che armonizzi i vari strumenti in questione: tirocinio curricolare, tirocinio extracurricolare e apprendistato.

Abbiamo approntato un pacchetto di questo tipo già da svariati mesi, ma la pandemia e gli eventi internazionali ne hanno fatto slittare l'approvazione in Consiglio dei Ministri. Io però continuo a credere fermamente che la qualità dell'occupazione giovanile non sia un tema che si può costantemente rimandare in nome di imprevisti più urgenti. L'occupazione giovanile è un'emergenza che merita immediate soluzioni, e spero che da queste audizioni emerga una comunanza d'intenti che ci consenta di procedere speditamente.

Del pacchetto di norme su tirocini e apprendistati che abbiamo sviluppato, è stata già inserita nella Legge di Bilancio per il 2022 una disposizione finalizzata ad avviare un percorso condiviso con le Regioni per la definizione di nuove linee guida sui tirocini extracurriculari. Questa scelta deriva dal fatto che il tirocinio extracurricolare, essendo formazione professionale, è di competenza regionale e non potrebbe perciò essere normato in legislazione nazionale.

Serviva dare il via a un percorso condiviso con le Regioni per nuove linee guida sui tirocini extracurriculari, e la norma avvia esattamente il confronto tecnico-politico che porterà alla Conferenza Stato-Regioni entro giugno 2022. Le linee guida dovranno prevedere una congrua indennità di partecipazione, accanto a una durata massima e a limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni dell'impresa. Andranno poi definiti i livelli essenziali della formazione e sarà necessario redigere un bilancio delle competenze possedute all'avvio dell'esperienza e di quelle acquisite alla sua conclusione, per garantirne la qualità formativa. Inoltre, l'attivazione di nuovi tirocini sarà vincolata all'assunzione di una quota minima di tirocinanti.

L'elemento probabilmente più innovativo e al tempo stesso divisivo della norma riguarda l'azione sulla platea, in quanto i tirocini extracurriculari dovranno essere circoscritti ai soggetti con maggiore distanza dal mercato del lavoro (in questo senso va intesa la dicitura "difficoltà di inclusione sociale"), e cioè con maggior necessità di formazione professionale. L'importanza di agire sulla platea dei soggetti beneficiari, e non solo sulle imprese ospitanti, deriva dalla constatazione che la limitazione del numero di tirocini in base alle dimensioni di impresa (già presente nelle linee guida del 2017) è stata certamente importante, ma non ha arginato efficacemente i tanti episodi di abuso purtroppo ancora diffusi.

Per questo, al fine limitare l'uso distorto del tirocinio – e salvaguardarne quindi le sue potenzialità formative – serve agire non solo sulla domanda di tirocinanti come fatto sinora, bensì anche sull'offerta. Restringendo la platea a chi necessita davvero di formazione si valorizza la finalità formativa di questo strumento, spesso trascurata, che – ricordo – non

costituisce un contratto di lavoro per inserire i giovani in azienda, ma uno strumento di formazione da utilizzare nei confronti di coloro che necessitano di una effettiva formazione.

Lasciatemi essere ancora più chiaro: alcuni commentatori gridano all'allarme restrizioni tirocinio in quanto si "abolirebbe" uno strumento di politica attiva efficace per l'inserimento. I dati non ci dicono questo. I dati mostrano innanzitutto che i tirocini oggi vengono svolti prevalentemente nei confronti dei soggetti più qualificati (che quindi potrebbero essere assunti con veri contratti) e mostrano che le assunzioni al termine del tirocinio sono concentrate sempre tra i più qualificati. I giovani che hanno svolto un tirocinio extracurricolare in Garanzia Giovani risultano mediamente più istruiti e in possesso di livelli di occupabilità mediamente più elevati rispetto al contesto generale dei giovani NEET iscritti al Programma.

Quello che accade, perciò, è che se il tirocinio può essere attivato per qualunque giovane, si sostituisce un vero contratto di ingresso con un tirocinio per i giovani che ha già le qualifiche per essere assunto, per cui l'assunzione al termine non è un merito del tirocinio ma un risultato meccanico di progressione aziendale. Ciononostante, sono comunque largamente maggioritari i tirocini al termine dei quali non c'è alcuna assunzione, perché nei confronti dei giovani meno qualificati, invece, si instaura un deleterio meccanismo di turnazione degli stagisti che danneggia sia i giovani stessi sia la valorizzazione del capitale umano per il tessuto produttivo.

Affermare perciò che i soggetti più qualificati devono essere assunti con un vero contratto, e che invece il tirocinio extracurricolare deve invece essere riservato a chi è più distante dal mercato del lavoro e necessita di vera formazione, non equivale a "buttare il bambino con l'acqua sporca" come ho sentito dire. Significa invece operare esattamente la distinzione tra bambino e acqua sporca. Perché, nella situazione attuale, un'intera generazione sta annegando nell'acqua sporca della precarietà, mascherata da politica attiva.

Il contratto principe di ingresso in azienda per i giovani deve invece diventare l'apprendistato, e perciò su questo tema e sui tirocini curriculari abbiamo sviluppato un percorso normativo – che intendo condividere con voi, in quanto legislatore, con le Regioni e con le parti sociali. So bene che ci sono proposte in queste Aule Parlamentari già in discussione in Commissione, e so che il nostro gruppo di lavoro ministeriale sulle politiche giovanili ha avuto un proficuo dialogo a riguardo con l'intergruppo parlamentare "Next Generation Italia".

Il mio obiettivo, nel pacchetto che abbiamo sviluppato e che spero di poter presentare a breve, è quello di intervenire normativamente su apprendistato e tirocinio, mettendo a frutto questo dialogo e il prezioso lavoro di indagine conoscitiva svolto da questa Commissione, partendo proprio dalle proposte in discussione nel Parlamento, per fare sintesi tra esse e gli spunti che ci giungono dalle Regioni e dalle parti sociali, in modo da poter definire una disciplina quanto più condivisa ed efficace possibile.

Sui tirocini curriculari, l'obiettivo è quello di fornire per la prima volta una legislazione chiara e coerente in materia che promuova e valorizzi lo strumento, anche alla luce dell'interlocuzione con i Ministeri dell'Istruzione e della Ricerca, per favorire la transizione tra il mondo della scuola e universitario e quello del lavoro attraverso regole più precise e tutelanti. Per farlo bisogna inserire un rimborso delle spese sostenute che ne consenta una fruizione più equa da parte degli studenti di qualsiasi provenienza socioeconomica e garantendone la qualità formativa, oltre al rafforzamento di tutele minime e del ruolo di garante dei soggetti promotori dei tirocini.

Sull'apprendistato, prevediamo di intervenire in ottica di semplificazione, maggiore chiarezza e facilità di utilizzo di questo strumento, attraverso suggerimenti e istanze che ci sono stati segnalati dagli organismi tecnici e tramite consultazioni con le parti sociali. L'obiettivo è quello di ampliare la diffusione dello strumento, rendendolo il contratto principe di formazione e di inserimento nel mercato del lavoro, consentendo un'occupazione sempre di qualità e un innalzamento delle competenze professionali per i giovani.

L'anno 2022 è stato dichiarato dall'Unione Europea l'Anno europeo dei giovani. Alla luce di questo, serve coltivare una proficua collaborazione tra Governo, Parlamento, Regioni e province autonome, titolari costituzionalmente della competenza in tema di formazione professionale e transizione dall'istruzione al lavoro, per predisporre norme e misure più coerenti finalizzate al miglioramento della transizione scuola-lavoro, della qualità dell'occupazione giovanile e dell'indipendenza, oltre che del welfare delle nuove generazioni. Inoltre, garantire una occupazione di qualità e stabile per i giovani significa anche garantire loro un montante contributivo per una pensione adeguata.

Ci stiamo muovendo, quindi, su più tavoli, dando vita a diversi gruppi di lavoro, anche con le Regioni e il Ministero dell'Istruzione, che ringrazio per la collaborazione e disponibilità, al fine di instaurare una sinergia nella delicata fase della transizione scuola-lavoro. Serve sviluppare una visione di sistema nelle riforme prescritte dal PNRR su orientamento e istituti tecnici, serve potenziare la formazione per gli adulti in ottica di apprendimento permanente,

e serve ragionare a modi e strumenti per far sì che formazione e lavoro possano coesistere più efficacemente, senza che uno sviscisi l'altro, durante tutta la carriera professionale di un individuo.

Da questo punto di vista, l'apprendistato è lo strumento vincente da promuovere e potenziare ma dal quale bisogna anche trarre importanti lezioni per valorizzare la formazione anche oltre l'ingresso nel mercato del lavoro e in costanza di rapporto di lavoro.

Inoltre, in collaborazione con gli altri Ministeri, vorrei lavorare per la definizione di ulteriori elementi che facilitino l'orientamento e la transizione dalla scuola al lavoro e l'autonomia giovanile, anche grazie all'integrazione dei servizi del Ministero del Lavoro nella piattaforma Giovani2030 predisposta dal Dipartimento per le politiche giovanili.

A questo si affianca anche il lavoro di rafforzamento di Garanzia Giovani, promosso sulla base dei riscontri di questo Parlamento e della raccomandazione del Consiglio UE, oltre che dell'ascolto delle realtà giovanili. Il lavoro di rafforzamento si basa sull'utilizzo delle risorse residue del PON IOG e sulla programmazione delle nuove risorse del PON "Giovani, donne e lavoro" all'interno del nuovo quadro finanziario europeo, valorizzando le misure di attivazione che hanno mostrato risultati occupazionali migliori, con un approccio quindi empirico e in sinergia con le nuove reti di sostegno di cui ho parlato prima – tra cui i già citati sportelli giovani nei Centri per l'impiego.

Secondo lo stesso spirito di condivisione inter-governativa, a gennaio, con un decreto congiunto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le politiche giovanili, abbiamo adottato un Piano nazionale di emersione e orientamento dei giovani inattivi, denominato "Neet Working", che punta a ridurre questo deleterio fenomeno. Il Piano intende utilizzare un approccio metodologico definito a livello centrale che sia in grado, attraverso la collaborazione con gli attori presenti sul territorio, comprese le organizzazioni sindacali, di promuovere strategie efficaci di individuazione, coinvolgimento e attivazione dei NEET, secondo logiche di prossimità territoriale.

Attraverso questo approccio condiviso e basato sul dialogo sociale, che ha d'altronde caratterizzato le varie riforme messe in campo sinora dal mio Ministero, lavoreremo anche alle ulteriori azioni normative in programma su donne e lavoratori più precari, oltre che sulla lotta al lavoro sommerso. Ragionando con le parti coinvolte, come facciamo oggi, su come migliorare l'ingresso nel mercato del lavoro agendo su tirocini e apprendistati; ma anche ragionando su se e come estendere la sperimentazione del PNRR riguardo condizionalità e

premieria per l'occupazione giovanile alla legislazione ordinaria e a tutti i bandi e appalti della Pubblica Amministrazione.

Il principio di quell'intervento infatti è stato esteso al DDL appalti, approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, nel quale è stata inserita la previsione di promuovere - per tutte le gare e i bandi pubblici - meccanismi di premieria per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa dei disabili. Inoltre si stabilisce il principio che i costi della manodopera e per la sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso. Ancora, si prevede che sia garantita l'applicazione dei contratti collettivi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative e che siano assicurate ai lavoratori in subappalto le stesse tutele economiche e normative, oltre a quelle contro il lavoro irregolare.

Un tema importante, che va affrontato insieme, sarà quello poi dell'effettiva implementazione di queste norme. È importante il coinvolgimento di tutti gli organi amministrativi e delle parti sociali, che voi state audendo, per far sì che agli obiettivi dichiarati corrispondano poi effettivi miglioramenti per l'occupazione dei lavoratori più svantaggiati. Servirà per esempio monitorare le stazioni appaltanti per verificare che effettivamente facciano rispettare le condizionalità negli appalti, e che siano verificati i requisiti per la qualità occupazionale e salariale.

Sui salari dobbiamo anche fare un ragionamento ulteriore e molto importante, perché sappiamo bene di essere l'unico Paese in Europa nel quale i salari reali negli ultimi 30 anni sono diminuiti. Se osserviamo la composizione anagrafica di questo dato, notiamo che in realtà per gli over-50 i salari sono leggermente aumentati, mentre è nelle fasce d'età più giovani che si sono concentrate le principali riduzioni salariali. E quando ci lamentiamo del mismatch tra domanda e offerta, ricordiamoci che parallelamente lamentiamo anche il problema dell'emigrazione della manodopera qualificata: poniamoci quindi il dubbio che forse il mismatch non è dovuto solo alla mancata formazione dell'offerta, ma a un valore inadeguato del parametro che dovrebbe portare all'equilibrio tra domanda e offerta di lavoro, e cioè il salario.

Con un salario troppo basso, i giovani più qualificati sono più motivati ad andare a cercare opportunità migliori all'estero. Si tratta di un fenomeno che grava sulla produttività del Paese, che comunque negli ultimi decenni è cresciuta (seppure meno della media europea), senza però riflettersi su una crescita dei salari. Senza la valorizzazione della manodopera, non solo perdiamo le migliori "forze lavoro" sulle quali abbiamo investito per tutti gli anni di formazione, spendendo importanti risorse pubbliche, ma stiamo anche tradendo la fiducia

di una generazione che è la più qualificata della Storia – eppure al tempo stesso la più precaria e meno retribuita.

Serve dimostrare a questa generazione che le Istituzioni innanzitutto comprendono le loro difficoltà, e che non riducono tutto a un “*mismatch*” dovuto a formazione carente o a giovani troppo “*choosy*” che preferiscono stare sul divano piuttosto che lavorare; serve poi tradurre questa consapevolezza in azioni concrete e un impegno deciso per un’occupazione giovanile di qualità, che passa certamente attraverso migliore formazione e un sistema duale più efficace, ma anche attraverso condizioni di lavoro più tutelanti e salari più dignitosi.

Vorrei poi approfittare di una prospettiva di dialogo e riforme condivise, per porre a voi e alle parti sociali un ragionamento di più ampio respiro sul mercato del lavoro. Serve capire, insieme, se alla luce delle novità normative che le transizioni ci richiedono e richiederanno, abbiano ancora un senso tutte le tipologie contrattuali attualmente presenti o se il rischio di una frammentazione eccessiva del mercato del lavoro non ci suggerisca invece l’opportunità di compiere una razionalizzazione degli strumenti attualmente presenti.

Su questo ho intenzione di convocare le parti sociali e credo che il Parlamento possa essere un prezioso alleato per compiere insieme un ragionamento di questo tipo. Un esempio di ciò è presentato dalla transizione digitale, che ci porta a ragionare su come valorizzare l’apporto delle piattaforme digitali, inscrivendone l’operato all’interno del perimetro di certezza del diritto, smontando la retorica dell’occasionalità della prestazione e avviando delle relazioni istituzionali che possano garantire uno sviluppo sostenibile del settore. In questa direzione vanno l’introduzione delle comunicazioni obbligatorie per le piattaforme di lavoro digitali, già entrata in vigore, e la nostra proposta di estendere le tutele già previste per i riders a tutti i lavoratori delle piattaforme digitali. In linea con la proposta di direttiva europea ci proponiamo anche di fornire un quadro giuridico chiaro per la qualificazione dei rapporti contrattuali.

Lo sviluppo giusto di un mercato digitale del lavoro si estende ben oltre il perimetro delle piattaforme digitali. Bisogna introdurre nuovi diritti digitali per i lavoratori le cui condizioni e modalità di lavoro sono definite dall’utilizzo di algoritmi e intelligenza artificiale. L’obiettivo è di ridurre le asimmetrie informative, garantendo trasparenza e responsabilità nella gestione algoritmica.

Le ripercussioni di un abuso di questi strumenti e di un’errata classificazione dei lavoratori, tanto per il lavoro tramite piattaforme quanto per i giovani erroneamente inquadrati come tirocinanti, non si limitano al riconoscimento di minori tutele per i lavoratori stessi,

accentuando le disuguaglianze ed escludendoli da forme di protezione sociale, ma creano anche disequilibri nella tenuta dei sistemi previdenziali, perdite di gettito fiscale e svantaggi indiretti per gli operatori del settore non digitalizzati.

Percorsi di questo tipo, tanto sugli strumenti di ingresso nel mercato del lavoro quanto sul mercato stesso in senso più ampio, devono necessariamente essere condivisi innanzitutto tra Governo e Parlamento, ma anche con l'intera cittadinanza attraverso i corpi intermedi. È mia ferma intenzione quindi potenziare questo rapporto costante con il Parlamento, le diverse amministrazioni, le parti sociali e gli enti del terzo settore, attraverso un approccio di condivisione che per me rappresenta non solo un metodo, ma un vero e proprio valore per lo sviluppo di una legislazione rigorosa, efficace e vicina ai bisogni dei lavoratori.

Vi ringrazio per l'attenzione e per il vostro impegno su questi temi.

Buon lavoro a tutti noi